

## **Legge 19 ottobre 2015 n. 173**

### **Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.**

(G.U. 29 ottobre 2015, n. 252)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento.

5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento».

#### Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore».

#### Art. 3.

1. All'articolo 25 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di prolungato periodo di affidamento ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis».

#### Art. 4.

1. All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dopo le parole: «stabile e duraturo,» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

#### Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 1209):

Presentato dalla Senatrice Francesca PUGLISI, il 18 dicembre 2013.

Assegnato alla 2a Commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 27 febbraio 2014 con pareri delle commissioni 1a (aff. costituzionali), 5a (bilancio).

Esaminato dalla 2a Commissione permanente (giustizia) in sede referente, il 6, 11, 12, 18 marzo 2014, 2, 3, 29 aprile 2014, 6 maggio 2014, 10 luglio 2014, 6 agosto 2014, 3, 9, 16 settembre 2014, 22, 28 ottobre 2014, e 4 novembre 2014.

Esaminato in aula il 25 febbraio 2015, 4, 5 marzo 2015 ed approvato l'11 marzo 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2957):

Assegnato alla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 16 marzo 2015, con pareri delle commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio) e XII (affari sociali).

Esaminato dalla II commissione permanente (giustizia), in sede referente, il 9, 14, 15, 22 aprile 2015, 10, 11, 16, 18 giugno 2015, 28 luglio 2015, 15, 22, 24 settembre 2015.

Esaminato in aula il 28 settembre 2015, 7 ottobre 2015 ed approvato il 14 ottobre 2015.